



# COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

**COPIA**

**Registro Generale n. 30**

## **ORDINANZA**

n. 24 del 18-06-2026

**Oggetto: Provvedimento temporaneo in materia di viabilità. Chiusura al traffico veicolare e soppressione stalli di sosta in Via B. Croce e Via dei Tigli in occasione dell'evento denominato "Cassandra Fest" e contestuale spostamento temporaneo del mercato settimanale del 2 luglio 2026 - Centobuchi di Monteprandone 30 giugno/6 luglio 2026.**

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno, il Responsabile del 5° Settore, Dott. Eugenio Vendrame,

**Premesso** che questa Amministrazione Comunale da più di un decennio propone, durante la stagione estiva, una serie di eventi di carattere culturale che si concentrano sia all'interno delle mura urbane di Monteprandone che nella centrale Piazza dell'Unità sita in Centobuchi;

**Preso atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale, la n. 27 del 26 febbraio 2026, sono state regolamentate le manifestazioni e le feste paesane per l'anno in corso (DCC n.15 del 22/04/2013);

**Dato atto** che nell'ambito di tali iniziative, anche quest'anno organizzato dall'Associazione Culturale "Prima persona plurale", si svolgerà dal 3 al 5 luglio 2026 il Festival di Musica e Cultura denominato "Cassandra Fest";

**Atteso** che tale evento, giusta planimetria allegata al Piano di *Safety/Security* presentato in data 18 giugno 2026 dal geom. Simone Menzietti - protocollo n. 14346 - prevede, oltre all'occupazione di Piazza dell'Unità e di una parte di Piazza dell'Aquila, anche la chiusura al traffico veicolare di Via B. Croce, dalla intersezione con Viale De Gasperi fino all'intersezione con Via dei Tigli;

**Valutato** che l'allestimento degli spettacoli in parola comporta conseguentemente la soppressione temporanea degli stalli di sosta posti in tali tratti di strada anche nei giorni antecedenti gli eventi;

**Dato atto** che la manifestazione *de qua* prevede, quali eventi catalizzanti, i concerti dei seguenti tre artisti emergenti:

- Il 3 luglio "Faccianuvola";
- il 4 luglio "Maria Antonietta & Colombe";
- il 5 luglio "Giancane";

**Considerato** che per questi concerti, ad ingresso gratuito, è prevista la presenza di diverse centinaia di persone;

**Considerato** altresì che il giorno 2 luglio 2026 si terrà il mercato settimanale che usualmente viene svolto nella su citata Piazza dell'Unità;

**Visto** l'art. 14 del Regolamento dell'Attività di Commercio su Aree Pubbliche il quale prevede che "(...) *in concomitanza con manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune in Piazza dell'Unità, il mercato settimanale (...) si svolgerà nell'adiacente Via dei Tigli*";

**Dato atto** che lo scrivente attraverso la presente Ordinanza intende provvedere anche a disciplinare il traffico veicolare in occasione del sopracitato mercato;

**Visto** l'articolo 7, comma 1, lett. a) del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

**Visto** il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

**Visto** il D.Lgs.267/2000;

**Visti** gli artt.107 e 109 del sopracitato D.Lgs.n.267/2000,

#### **ORDINA**

in occasione degli eventi in premessa citati, dalle ore **07:00** del **30 giugno 2026** alle ore **23:00** del **6 luglio 2026** il **divieto di sosta con r.f. ambo i lati** su **Via B. Croce** dalla intersezione con **Viale De Gasperi** (tratto urbano della **S.R. 235**) fino all'intersezione con **Via dei Tigli**.

#### **ORDINA** altresì

dal **3 luglio** al **5 luglio 2026**, l'**interdizione totale al traffico veicolare** dalle ore **17:00** alle ore **02:00** del giorno successivo, di **Via B. Croce** dalla intersezione con **Viale De Gasperi** (tratto urbano della **S.R. 235**) fino all'intersezione con **Via dei Tigli**.

#### **DISPONE**

per i motivi evidenziati in premessa, che il **mercato settimanale** previsto per il **2 luglio 2026**, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'Attività di Commercio su Aree Pubbliche, venga spostato da **Piazza dell'Unità** all'adiacente **Via dei Tigli** e conseguentemente infine

#### **ORDINA**

per il giorno **2 luglio 2026** dalle ore **06:00** alle ore **14:00**, la chiusura al traffico veicolare di **Via dei Tigli** da **Via B. Croce** fino all'intersezione con **Vicolo dei Tigli**, ivi compresa l'area destinata al parcheggio ivi posta, il tutto come meglio descritto nel soprarichiamato art. 14 del Regolamento dell'Attività di Commercio su Aree Pubbliche.

#### **AFFIDA**

al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo**, il posizionamento di adeguata segnaletica stradale nonché la collocazione di un congruo numero di transenne atte sia a delimitare l'area interessata dal "**Cassandra Fest**", che il mercato settimanale del 2 luglio 2026;

#### **DISPONE** altresì

che la gestione della viabilità e delle incombenze istituzionali afferente l'evento, compatibilmente con gli orari di servizio, venga espletata da questo **5° Settore - Polizia Locale**.

## DEMANDA

all'Associazione "**Prima Persona Plurale**" organizzatrice dell'evento in aderenza con quanto disposto dal soprarichiamato Piano di Sicurezza al cui contenuto integralmente si rimanda, la gestione interna relativa alle sopra elencate manifestazioni.

## AVVERTE

che il Comune di Monteprandone, fatti salvi i diritti dei terzi, è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivante dalla mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza.

## AVVERTE ancora

che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.

## DISPONE infine

che la presente Ordinanza venga comunicata:

- a tutta l'**utenza** mediante pubblicazione all'Albo Pretorio (per la durata di 15 giorni);
- al **2° Settore Lavori Pubblici - Tecnico Manutentivo** per gli adempimenti di competenza;
- all'Associazione "**Prima Persona Plurale**" organizzatrice dell'evento per mezzo di questo Settore;
- agli **Organi di Polizia Stradale** aventi competenza sul territorio interessato.

## AVVERTE infine

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**  
f.to Dott. Eugenio Vendrame

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2026 al 07-07-2026  
Lì 22-06-2026

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

---

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  
Lì 22-06-2026

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**  
Dott. Eugenio Vendrame